

PROVINCIA DI SAVONA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA AL
CINGHIALE IN PROVINCIA DI SAVONA****ARTICOLO 1**

(Caccia a squadre e zonizzazione del territorio assegnato alle stesse)

1. La gestione faunistico-venatoria del cinghiale si basa sui principi della legge n. 157/1992 e degli artt. 35 e 36 della L.R. n. 29/1994. Ai fini della caccia al cinghiale, tutto il territorio della provincia di Savona destinato alla caccia programmata è dichiarato, con la D.C.P n. 75 del 28 settembre 2000 e a sensi della L.R. n. 29/1994, "Bacino a Rischio Agricolo". I Comitati di gestione degli AA.TT.CC. e C.A, per i territori di propria competenza, alla luce dei criteri e degli indirizzi forniti dalla Provincia nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio, nonché nel presente Regolamento, individuano Piani di zonizzazione nei quali sono definiti i Distretti di Gestione, suddivisi a loro volta in Settori di caccia per quanto possibile omogenei (Zone), i quali, per le finalità sopra descritte sono assegnati dai Comitati di Gestione degli AA.TT.CC. e C.A. a squadre appositamente costituite, oppure destinati a rotazione, turnazione o co-assegnazione.
2. In caso di disponibilità di zone resesi libere per la mancata formazione della squadra i Comitati di gestione degli AA.TT.CC. / C.A. potranno assegnare dette zone a squadre formate ai sensi del presente regolamento.
3. Per consentire l'identificazione del territorio attribuito ad ogni Squadra, i Comitati di Gestione degli AA.TT.CC. e C.A. elaborano e consegnano alla Provincia in duplice copia, sulla base di quanto stabilito dal comma 1, la cartografia in formato digitale e cartaceo da allegare al modulo predisposto dalla stessa Provincia, che attesta la composizione della squadra e l'avvenuta localizzazione della zona assegnata. Sulla copia che restituisce, la Provincia potrà apporre indicazioni in ordine ai Siti di Importanza comunitaria ed alle zone dove è interdetta la caccia.
4. Ogni Zona dovrà mantenere il numero identificativo assegnato nella precedente stagione venatoria. Tuttavia, nel corso di validità del Piano faunistico-venatorio provinciale, sono ammesse:
 - a) *fusioni di squadre*: la squadra risultante dovrà conservare la numerazione congiunta: il nuovo territorio di caccia terrà conto delle zone precedentemente assegnate e dell'ottimale rapporto con la nuova squadra. Il Comitato di gestione degli ATC/CA definisce le eventuali conflittualità insorgenti, al fine di pervenire a soluzioni il più possibile equilibrate. Fermo restando che il territorio assegnato ad una squadra deve ricadere in un unico distretto, in caso di fusione di squadre appartenenti a distretti diversi, il territorio risultante dovrà ricadere in un unico distretto scelto dalla costituenda squadra: resta salva la facoltà del Comitato di gestione dell'A.T.C./C.A. di congelare la Zona e/o il territorio oggetto di

rinuncia, che potrà avere anche destinazioni provvisorie.

b) *scissioni di squadre*: la Zona verrà assegnata proporzionalmente dal competente Comitato di gestione A.T.C. / C.A. in base al criterio della residua maggioranza degli iscritti e, in caso di parità, alla formazione nella quale permangono gli organi direttivi già in essere; i suddetti Comitati di gestione potranno adottare ulteriori criteri, fermi restando quelli indicati nel presente comma, per dirimere casi particolari.

5. La squadra derivante dalla fusione di due o più squadre può chiedere la scissione, anche parziale, nelle squadre originarie, fermo restando il rispetto dei limiti numerici stabiliti dall'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, solo tramite richiesta consensuale delle squadre che hanno partecipato alla fusione. In tale caso il Comitato di gestione dell'A.T.C./C.A. manterrà l'assegnazione alle squadre del territorio precedente alla fusione.
6. I comitati di Gestione degli AA.TT.CC. e C.A., in presenza di richieste di assegnazione di Zone da parte di squadre di nuova costituzione, non derivanti da fusioni o scissioni tra quelle indicate al comma 4, procedono solo se :
 - a) sussistano le condizioni per la più idonea ed equilibrata assegnazione del territorio
 - b) le squadre vengano obbligatoriamente formate da cacciatori non appartenenti, da almeno tre anni, ad alcuna squadra di caccia al cinghiale iscritta nella provincia di Savona.
7. Le squadre potranno attuare le battute esclusivamente all'interno delle Zone rispettivamente assegnate. Lo sconfinamento dalla zona di competenza può avvenire solo per il recupero dei cani. Ogni partecipante alla battuta dovrà indossare, durante lo svolgimento della stessa, un opportuno indumento ad alta visibilità (giubbotto, pettorina o gilet, con o senza maniche), di colore uniforme rosso-aranciato fosforescente o giallo-cromo fosforescente, che ricopra in modo continuo, e per la maggior parte, il torace e il dorso. In aggiunta, sono ammesse bande riflettenti.
8. Sono consentite le battute congiunte e l'invito da parte della squadra titolare della zona ad altra squadra; la battuta congiunta potrà avvenire anche qualora le squadre non raggiungessero singolarmente il numero prescritto di partecipanti, fermo restando che le squadre congiunte devono raggiungere complessivamente il numero minimo di partecipanti stabilito dalle delibere regionali di indirizzo in materia. L'invito fra squadre appartenenti a distretti di caccia diversi è ammesso, a condizione che non sia in atto la rotazione. **E' fatta salva in ogni caso ed in qualsiasi momento la facoltà all'ATC/CA di richiedere alle squadre ogni utile informazione ai fini del rispetto delle norme sulla zonizzazione.**
9. In attuazione di quanto disposto dal vigente "*Regolamento per la costituzione del fondo per il risarcimento e la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole*" e dal "*Protocollo operativo per il controllo del cinghiale*" sottoscritto tra la Provincia e gli AA.TT.CC. / C.A. (ex D.G.P. n. 62 del 7/5/2012), anche a supporto delle attività del "Comitato danni", i Comitati di gestione degli AA.TT.CC. e C.A. monitorano l'andamento dei danni causati alle coltivazioni agricole dalla fauna selvatica, riferendone allo stesso Comitato. Sulla base delle intese in tal senso sottoscritte con la Provincia e le associazioni agricole e venatorie, i Comitati di Gestione devono disporre programmi di intervento per il controllo e la prevenzione dei danni medesimi, che saranno posti in essere preferibilmente dalle squadre competenti per singola Zona.
10. Il Comitato di gestione dell'A.T.C./C.A. può differenziare il contributo economico, richiesto

ai componenti delle squadre, in funzione di un più efficace ristoro dei danni alle coltivazioni agricole.

11. a) Durante le battute di caccia al cinghiale è fatto obbligo alle squadre di utilizzare esclusivamente ausiliari identificati da prescritto tatuaggio o da microchip ai sensi dell'ordinanza del Ministero del Lavoro, 06.08.2008 e della L.R. 22 marzo 2000, n. 23 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo".
b) Nel caso che nella battuta di caccia al cinghiale siano impiegati, anche al fine di verificarne le attitudini venatorie, ausiliari non appartenenti alla squadra, il caposquadra o il suo vice hanno il dovere di accertarsi preventivamente che il proprietario o detentore degli stessi abbia ottemperato all'obbligo di cui sopra, richiedendo copia della documentazione sanitaria o idonea autocertificazione.
12. (Abrogato)
13. Durante la caccia al cinghiale è ammesso l'uso delle armi di cui all'art. 13 della Legge 157/1992 fatto, comunque, salvo il divieto di uso della munizione spezzata.
14. Durante le battute di caccia è consentito, fatte salve le autorizzazioni previste dall'ordinamento vigente e ai sensi dell'art.47, comma 3 della L.R. 29/1994 l'utilizzo di apparati di radiocomunicazione esclusivamente per motivi di sicurezza e limitatamente all'impiego di apparati di debole potenza, denominati CB, o di potenza inferiore e di telefoni cellulari.

ARTICOLO 2

(Periodo di caccia)

1. La caccia al cinghiale a Squadre è consentita nelle giornate di mercoledì e domenica, salvo diversa disposizione regionale.
2. La caccia al cinghiale termina nella data prevista dal calendario venatorio e, in ogni caso, al raggiungimento del contingente stabilito, a termini della l.r. n. 29/1994, art. 35, comma 1.
3. Gli abbattimenti dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni anche programmatiche emanate dalla Regione Liguria e dalla Provincia di Savona.

ARTICOLO 3

(Sistema di caccia – Formazione delle squadre)

1. La Giunta Provinciale, ad intervenuta approvazione del Piano faunistico venatorio, definisce indirizzi e criteri per la formazione dei piani di zonizzazione delle squadre per la caccia al cinghiale; i piani sono predisposti a cura dei Comitati di Gestione degli AA.TT.CC. e C.A, come indicato all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento. La caccia è consentita con squadre formate da un numero minimo di cacciatori, come stabilito dalle delibere regionali di indirizzo in materia, che devono essere regolarmente iscritti o ammessi all'A.T.C.: di questi, almeno 15 devono essere residenti in Provincia e al massimo **15** possono essere

residenti fuori Provincia.

1bis. I cacciatori non residenti in Provincia di Savona ma regolarmente ammessi agli AA.TT.CC. o C.A., potranno praticare la caccia al cinghiale solo se inseriti in squadre locali formate ai sensi dell'art. 3 comma 1 del presente regolamento.

1ter. Durante il periodo di caccia al cinghiale, ogni Squadra ha facoltà di invitare giornalmente un numero massimo di 10 cacciatori, purché regolarmente iscritti o ammessi, anche provvisoriamente, ai sensi dell'art. 25, comma 9, della l.r. n. 29/1994 all'A.T.C. o C.A. Tale facoltà non è ammessa per le battute di controllo. I nominativi saranno riportati in calce al Registro di Giornata, di cui al successivo art. 4.

1quater. I cacciatori ammessi alla caccia al cinghiale singolarmente esercitata non potranno essere invitati a nessun titolo, fatti salvi i soggetti di cui all'art.5 comma 8

2. (Abrogato)

3. (Abrogato)

4. Il piano di zonizzazione di cui al comma 1 può essere annualmente confermato o aggiornato dal Comitato di gestione degli AA.TT.CC./C.A., e di norma, viene rinnovato in conseguenza degli aggiornamenti, anche parziali, del Piano faunistico venatorio ovvero qualora lo stesso Comitato debba affrontare significative esigenze di carattere gestionale. Nei casi di cui all'art. 6 comma 6, della l.r. n. 29/1994, gli AA.TT.CC. e C.A. non potranno assegnare zone di caccia al cinghiale a squadre di nuova istituzione, se non per documentate esigenze di controllo della specie e previo il parere favorevole del Comitato Tecnico Faunistico Provinciale. **Per squadre di nuova istituzione si intendono tutte le formazioni che per qualsiasi motivazione siano assegnatarie di nuovi numeri diversi da quelli attribuiti alle squadre autorizzate da parte della Provincia di Savona nella precedente stagione venatoria.**

5. Le battute di caccia potranno essere legittimamente effettuate dalle squadre di cui al comma 1, solo in presenza del numero minimo di cacciatori stabilito dalle delibere regionali di indirizzo in materia, con almeno **8** cacciatori residenti in Provincia.

5 bis. (Abrogato)

5 ter. (Abrogato)

6. I responsabili della squadra devono far pervenire all'A.T.C. / C.A. il modulo di iscrizione della squadra, con l'elenco dei partecipanti e la ricevuta dell'avvenuto versamento della somma stabilita dalla Giunta Provinciale con specifico provvedimento. Gli AA.TT.CC. / C.A. allegano al modulo di iscrizione della squadra e alla ricevuta dell'avvenuto versamento la cartografia indicante i/l settore/i di caccia della squadra e trasmettono tale documentazione in duplice copia alla Provincia di Savona per il visto di presa visione. I tempi di consegna dei moduli saranno stabiliti dal calendario venatorio provinciale, quando non altrimenti disposto dalla Provincia. Non saranno accettati moduli incompleti.

7. Il cacciatore, entro l'avvio della caccia al cinghiale, deve far apporre dall'A.T.C./C.A. sul tesserino venatorio, nello spazio riservato alle forme specialistiche di caccia, il numero della

squadra di appartenenza ed il timbro. Il caposquadra o suo delegato dovrà provvedere, prima dell'inizio della battuta, a verificare che ogni partecipante abbia segnato sul tesserino regionale, nello spazio dove sono previste le forme specialistiche di caccia, il numero della squadra.

8. Il cacciatore non può essere iscritto in più di una squadra e non saranno autorizzate cancellazioni nel corso della stagione venatoria. I cacciatori residenti potranno essere inseriti successivamente alla formazione della squadra, nei limiti suddetti, se, all'atto della richiesta, esibiranno il documento originale già rilasciato e vidimato.
9. Almeno un componente della squadra deve essere in possesso della certificazione attestante la partecipazione al corso per i caposquadra di cui alla L.R. n. 29/1994. Almeno un componente della squadra deve essere in possesso dell'abilitazione di biometrista del cinghiale, con la responsabilità della rilevazione e della trasmissione dei dati biometrici. La presenza di biometristi è sempre obbligatoria nella fase di macellazione dei capi.
10. In calce al modulo di iscrizione della squadra dovrà essere apposto, a cura del Comitato di gestione dell'A.T.C. o C.A., il numero di iscrizione al Registro dei Capi Squadra; una copia del modulo sarà depositata presso la sede dell'ATC/CA . I cacciatori non residenti nella Provincia di Savona sono elencati separatamente.
11. Le squadre devono essere formate perentoriamente entro e non oltre il termine previsto dal Calendario venatorio provinciale, quando non altrimenti disposto dalla Provincia. L'inserimento nelle squadre di nuovi iscritti è consentito fino alla seconda domenica di dicembre.
12. (Abrogato)

ARTICOLO 4

(Registro di giornata)

1. Prima dell'inizio della battuta, è fatto obbligo al Capo Squadra o al suo delegato di redigere l'elenco dei cacciatori iscritti alla squadra presenti, utilizzando gli appositi moduli forniti dalla Provincia.
2. I moduli relativi alle battute, effettuate la domenica ed il mercoledì, saranno trasmessi al Servizio provinciale competente dall'A.T.C. o C.A., entro il venerdì successivo, anche via fax.

ARTICOLO 5:

(Caccia singolarmente esercitata)

1. La caccia al cinghiale singolarmente esercitata è consentita nel periodo indicato nel calendario venatorio provinciale e, comunque, fino al raggiungimento del contingente stabilito a termini della L.R. n. 29/1994, art. 35, comma 1.

2. I cacciatori ammessi alla forma di caccia di cui al presente articolo, una volta segnata la giornata:
 - a) non potranno esercitare altre forme di caccia per tutta la durata della giornata consentita per la caccia al cinghiale;
 - b) non potranno abbattere altri selvatici, tranne la volpe nel periodo consentito per la specie;
 - c) non potranno essere invitati a nessun titolo a battute sia ordinarie che straordinarie.
3. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. o C.A., previa richiesta da presentare perentoriamente entro il termine di cui all'articolo 3, comma 10 del presente Regolamento :
 - a) appone sul tesserino venatorio, nello spazio riservato alle forme specialistiche di caccia, la numerazione progressiva ed il timbro;
 - b) rileva gli estremi anagrafici;
 - c) consegna la cartografia vidimata dell'area di battuta ed i modelli per le denunce delle catture.

L'area di battuta sarà individuata dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. / C.A. con priorità per le zone ove sia rilevato un maggior numero di denunce di danni alle attività agricole e/o di richieste per opere di prevenzione dei danni. Le zone assegnate a squadre inadempienti nel controllo dei danni, acquisiranno priorità per l'assegnazione di aree ai singoli. Tali zone potranno essere assegnate anche durante la stagione venatoria.
4. Lo sconfinamento dalla zona assegnata può avvenire solo per il recupero del cane. La localizzazione dell'area di battuta vale per tutta la stagione venatoria e non può essere modificata.
5. Gli abbattimenti devono essere denunciati all'A.T.C. o C.A. entro il giorno successivo e, contestualmente, devono essere consegnati i reperti per gli esami sanitari quando prescritti.
6. I cacciatori ammessi alla forma di caccia di cui al presente articolo, potranno esercitarla nel territorio di un solo A.T.C. o C.A.; sono esclusi da tale limitazione i cacciatori già iscritti nelle squadre per la caccia al cinghiale.
7. Le procedure di ammissione devono essere concluse entro e non oltre il termine di cui all'articolo 3, comma 10 del presente Regolamento.
8. I proprietari o conduttori di terreni in possesso di abilitazione venatoria possono esercitare singolarmente la caccia al cinghiale nei fondi coltivati che conducono o di cui siano proprietari quando detti fondi siano aperti all'attività venatoria e nei tempi previsti dalla legge e dal calendario venatorio provinciale.

ARTICOLO 6

(Denuncia delle catture)

1. La cattura di ogni cinghiale, oltre ad essere immediatamente registrata sul tesserino regionale dal cacciatore che lo ha abbattuto, deve essere segnalata, entro il giorno successivo, al Comitato di gestione dell' A.T.C. o C.A., sui moduli già predisposti.
2. Quando disposto dalle competenti autorità, i Comitati di gestione degli AA.TT.CC. / C.A.

organizzeranno il ritiro dei reperti da consegnare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Savona per gli esami, rilasciando regolare ricevuta che dovrà essere conservata dal responsabile della Squadra o dal cacciatore singolo.

3. Gli abbattimenti effettuati dalle Squadre o dai cacciatori singoli, suddivisi per Comune, sesso e classi di età dovranno essere comunicati - corredati delle rilevazioni biometriche rilevate a cura dell'addetto di cui all'art. 3 comma 8, secondo capoverso del presente Regolamento - entro sette giorni dall'avvenuto abbattimento, a cura dei Presidenti degli AA.TT.CC. o C.A., al competente Servizio provinciale, secondo modalità dallo stesso definite.

ARTICOLO 7

(Aziende faunistico-venatorie)

1. Nelle Aziende Faunistico venatorie, di cui all'art. 32, c. 1, lett. a) della l.r. n. 29/1994, la caccia al cinghiale è consentita a Squadre e singolarmente fino all'esaurimento del contingente approvato dalla Provincia. Le squadre sono formate dal concessionario, anche in deroga alle presenti disposizioni, fermo restando l'obbligo, per almeno un componente, del possesso della certificazione ex art. 35, della l.r. n. 29/1994. I cacciatori singoli sono autorizzati dal Concessionario o da persone dallo stesso incaricate.
2. Il Concessionario, o il personale dallo stesso incaricato, compila, per ogni abbattimento, il modulo per la denuncia delle catture, da consegnare, il giorno successivo, al Servizio provinciale competente con l'eventuale recapito all'Istituto Zooprofilattico dei reperti per i prescritti esami sanitari. Ad ogni animale abbattuto deve essere applicato il bracciale numerato. Il Concessionario può invitare nell'Azienda altre squadre, anche a titolo gratuito.

ARTICOLO 8

(Sanzioni speciali)

1. I singoli cacciatori che intervengono a battute effettuate in violazione del numero minimo di cacciatori stabilito dalle delibere regionali di indirizzo in materia, sono esclusi, con effetto immediato dalla caccia al cinghiale per la restante parte della stagione venatoria e per tutta la stagione successiva.
2. Partecipare ad una battuta di caccia al cinghiale senza indossare l'indumento ad alta visibilità di cui all'art. 1 comma 11 del presente Regolamento, oltre che la sanzione di cui all'art. 49 comma 1, della L.R. 29/1994 comporterà la sospensione del tesserino regionale per non meno di 90 giorni (art. 49, comma, 5 L.R. 29/1994). In caso di recidiva, il rilascio del tesserino è sospeso per un anno.
3. Ai partecipanti ad una battuta di caccia al cinghiale a cui sia invitato un soggetto ammesso alla caccia singolarmente esercitata oltre che l'applicazione della sanzione di cui all'art. 49 comma 1, della L.R. 29/1994 verrà applicata la sospensione del tesserino regionale per non meno di 90 giorni (art. 49, comma 5, L.R. 29/1994). In caso di recidiva, il rilascio del tesserino è sospeso per un anno;

4. Ai partecipanti ad una battuta di caccia al cinghiale che sconfinano dalla zona assegnata, oltre che l'applicazione della sanzione di cui all'art. 49, comma 1, della L.R. 29/1994 verrà applicata la sospensione del tesserino regionale per non meno di 90 giorni (art. 49 comma 5 L.R. 29/1994). In caso di recidiva, il rilascio del tesserino è sospeso per un anno.
5. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art.1 comma 11 comporta l'applicazione al caposquadra o al vice caposquadra della sanzione di cui alla L.R. n. 29/1994, art. 49, comma 1 aumentata, valutate le circostanze del fatto, sino al triplo, e la sospensione del tesserino regionale per non meno di 90 giorni (art. 49 comma 5 L.R. 29/1994). In caso di recidiva, il rilascio del tesserino è sospeso per un anno.

ARTICOLO 9

(Divieti e sanzioni)

1. La mancata rilevazione o comunicazione dei dati biometrici comporta, valutate le circostanze del fatto, la sospensione della squadra per un giorno dalla caccia al cinghiale – il provvedimento è assunto con atto dirigenziale.
2. Fatte salve le sanzioni penali, amministrative ed accessorie già previste dalle vigenti leggi l'inosservanza delle presenti disposizioni se non altrimenti sanzionata comporta, a termini della L.R. n. 29/1994, art. 49, l'applicazione della sanzione amministrativa da € 51,00 a € 309,00.
3. È vietato, per i componenti delle squadre e per i singoli, durante le battute, sparare a qualsiasi specie selvatica ad eccezione del cinghiale e, nel periodo consentito, per la specie della volpe.
4. L'accertamento di capi abbattuti di altri ungulati (capriolo, camoscio, daino, cervo, muflone) da parte delle squadre o di cacciatori che praticano singolarmente la caccia al cinghiale, oltre alle sanzioni previste, comporta la sospensione immediata dalla caccia al cinghiale da un minimo di un mese fino ad un massimo di tre anni. La sospensione è disposta con provvedimento dirigenziale nei confronti dei partecipanti alla battuta, valutate le circostanze del fatto.
5. Oltre a quanto stabilisce la L.R. n. 29/1999 per il ferimento o l'abbattimento senza autorizzazione di esemplari di camoscio, capriolo o daino che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 2.000,00) a Euro 12.000,00 e si applicherà la sospensione del rilascio del tesserino regionale per due anni.
6. Per quanto non previsto, valgono le disposizioni vigenti in materia e, in particolare, valgono gli "Indirizzi per la gestione degli ungulati e criteri di attuazione" approvati con Deliberazione n. 107 del 22/07/2003 e di tutte le successive integrazioni o variazioni al riguardo .
Per tutte le violazioni al presente Regolamento, sia provviste di sanzione propria quanto sanzionate ai sensi dell'art. 49 comma 1 della L.R. 29/94, non è ammesso il pagamento in misura ridotta.